TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 69-sexiesdecies

Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni

La delibera di concessione del sostegno e' trasmessa alla Banca d'Italia, che puo' vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte. La delibera di cui al comma 1 e' trasmessa all'ABE nonche', se diverse dalla Banca d'Italia, all'autorita' competente per la vigilanza sulla societa' che riceve il sostegno e all'autorita' competente per la vigilanza su base consolidata. 3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al comma 1 e' trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche', se la Banca d'Italia e' l'autorita' competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59]

Versione in vigore dal 16 novembre 2015, non più in vigore dal 1 dicembre 2021 · versione 76

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	IV — Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa
Capo	02 — I sostegno finanziario di gruppo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-69-sexiesdecies-opposizione-della-banca-d-italia-e-comunicazioni/versione/76

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it